

ESEMPIO DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

TRA

Il Sig..... (nome allevatore) nato/a a
il, residente in via
a città
C.F.

E

il sig/sig.ra.....(acquirente)nato/a a..... il.....
residente in via.....a(città).....
CF
TEL.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

il sig./la sig.ra (Nome allevatore) vende al sig.....,
che acquista, il seguente cane di razza

Nome

sesto ...

nato il ...

Microchip n. ...

Padre

Madre

Che si impegna a ritirare il cucciolo dal.....al

Nel caso di mancato ritiro nelle date sopraindicate l'acquirente perde tutti i diritti sul suddetto cucciolo compresa la caparra confirmatoria.

A) il cedente allevatore qualificato

DICHIARA:

- che l'obiettivo dell'accoppiamento eseguito è stato quello di ottenere esemplari corretti, di alta genealogia, in salute ed equilibrati; - che il cucciolo è stato completamente vaccinato da veterinario iscritto all'Ordine e più volte sottoposto a trattamenti sverminanti ed antiparassitari come riportato nel libretto delle vaccinazioni, libretto che viene consegnato in originale al compratore; - che il cucciolo presenta dentatura da latte con chiusura a forbice come mostrato all'atto di cessione al compratore, informato dei vari tipi di dentizione del cane chiamati "chiusura"; - (per i maschi) che il cucciolo presenta due testicoli palpabili e correttamente posizionati come mostrato al compratore; - di garantire la correttezza delle dichiarazioni nel pedigree e l'iscrizione al Libro Origini Italiano - di spogliarsi, o comunque rinunciare, a ogni diritto sul cucciolo che prontamente sarà consegnato in proprietà al cessionario conseguentemente alla ricezione del prezzo pattuito.
- Per quanto riguarda **La displasia** va fatta una precisazione: l'unica cosa che l'allevatore può garantire è l'*esenzione dei riproduttori*, quindi mostrare le dovute certificazioni di esenzione dei cani che fa accoppiare, ma il cucciolo può comunque nascere con questa patologia, che ha origini multifattoriali e a volte non si manifesta per alcune generazioni. Per questo motivo un allevatore che vi ha mostrato le certificazioni di esenzione può purtroppo far nascere un cane che risulterà ammalato, perciò a volte pretende che sottoscriviate una clausola in cui si precisa che, se nasce un cane displasico, a lui **non verrà addebitata** alcuna colpa. Mentre l'allevatore che non certifica l'esenzione dalla malattia dei cani che riproduce, ne è sicuramente **responsabile**.

SI IMPEGNA:

-a consegnare ex art 1477 cc all'acquirente il cane sopra identificato così come si trova al momento della vendita -a consegnare al cessionario l'originale del pedigree non appena pervenuto dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e da questi quivi ritirato -a prestare le garanzie sanitarie dovute ai sensi dell'art. 1496 cc. specificatamente per le seguenti malattie infettive: cimurro, parvovirosi, epatite, leptospirosi, secondo le leggi speciali e usi locali del luogo di conclusione del contratto. Si intendono esaurite le garanzie trascorsi il periodo di 15 giorni (considerato in medicina veterinaria il periodo massimo di incubazione per le malattie suscitate), dalla consegna del cane.

B) IL CESSIONARIO ACQUIRENTE DICHIARA ESPRESSAMENTE - di autocertificare sotto la propria responsabilità civile e penale di: non essere delinquente abituale o per tendenza; non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio punibili con la reclusione superiore a 2 anni; non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del codice penale; di non essere minore di 18 anni e/o interdetto e/o inabilitato per infermità - di aver attentamente visionato il cane sopra indicato come oggetto del contratto il quale cucciolo risulta essere gradito per morfologia e carattere, tale da non aver riserve nelle sue qualità - di avere le conoscenze e le capacità necessarie per crescere, curare e mantenere correttamente il cane, particolarmente un cucciolo e specificatamente questo cucciolo oggetto del contratto - di acquisire incondizionatamente e contestualmente alla materiale apprensione del cane la proprietà dello stesso e la responsabilità per lo stesso. Di esonerare quindi il cedente allevatore da ogni responsabilità per fatti o situazioni dovute, ad esempio, ad inadeguato trattamento, mantenimento, allevamento dello stesso cucciolo che si verificassero posteriormente alla datazione di questo contratto. - di sottoscrivere ed accettare esplicitamente la rinuncia ad ottenere rimborsi o crediti qualora il cane per qualsiasi motivo addotto dallo stesso cessionario fosse restituito al cedente allevatore e da questi – senza obblighi ma, ad es., per solo scopo di altruismo e di cinofilia, ritirato e raccolto – ove possibile – nel proprio allevamento - di aver già ricevuto il testo redatto dall'allevatore cedente riportante le norme base per allevare e crescere il cane attraverso l'utilizzo di metodiche etologiche ed etiche. - di ricevere in data odierna: l'originale del certificato di attestazione, identificazione e registrazione del microchip e la copia di propria spettanza per la voltura della titolarità del microchip

SI IMPEGNA:

- ad allevare (ovvero educare, socializzare e curare) il cucciolo così come concordato con l'allevatore, soprattutto evitando che lo stesso possa diventare veicolo di malattie, rischi o pericoli verso l'uomo, le cose o gli altri animali. - ad essere un proprietario responsabile e a non trascurare in alcun modo il cane, in particolare non tenendolo mai alla catena, chiuso in spazi non adatti, abbandonato o libero di vagare da solo. - a non esaltare o incoraggiare personalmente o per interposta persona, in alcun modo, comportamenti aggressivi del cane verso persone e/o animali e, conseguentemente, a garantire che il cane non sia mai venduto, dato in affido o custodia o in uso, regalato o altro, a persone che promuovono o che direttamente o indirettamente possano essere collegate con attività illecite o vietate
- dalle leggi, quali, in particolare, il combattimento tra animali. - espressamente a registrare il cucciolo del quale è venuto oggi in possesso presso l'anagrafe canina del proprio comune di residenza volturando la registrazione di proprietà ed il codice del microchip sotto proprio nome, così come richiesto dalle leggi italiane in vigore. - a volturare il documento LOI del cane a proprio nome, così come previsto dai regolamenti ENCI - a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi nella quale sia contemplato in cane oggetto del presente contratto - a non far riprodurre il cane se prima non è stato sottoposto a test genetici per le seguenti malattie ereditarie (X, Y, Z)

E' gradito dall' allevatore ricevere notizie sul cane, sul suo sviluppo ed il suo inserimento nella famiglia e nella società. Sono altrettanto gradite richieste riguardanti: scelta di eventuali accoppiamenti, dubbi o questioni riguardanti la sua educazione.

Il Foro competente scelto in caso di controversie è il foro di...REGGIO EMILIA..

Data Firma

.